



COMUNE DI FONTANETTO PO

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE AREA GESTIONE FINANZIARIA CONTROLLO TRIBUTI

N.21 DEL 28/06/2024

OGGETTO:

**DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 30/6/24 - 30/06/2027**

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno ventotto nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL' AREA GESTIONE FINANZIARIA CONTROLLO
TRIBUTI**

Premesso che:

è in essere una convenzione di brokeraggio consulenza assicurativa in scadenza al 30/06/2024, sottoscritta con la "Soardo & Associati" con sede in Milano;

Tenuto conto che la vigente normativa in materia di appalti e servizi prevede la rotazione degli incarichi, pertanto questa Amministrazione comunale per il prossimo periodo intende rivolgersi ad altro operatore che attualmente gestisce altri Enti ricompresi anche all'interno della nostra provincia;

Considerato che il servizio da affidare non è limitato ad ottimizzare il pacchetto assicurativo, ma soprattutto rivolto ad un'attività che mette in relazione l'Ente con imprese di assicurazione ai fini della copertura dei rischi e alla gestione con le stesse in fase di sinistro;

Considerato altresì che è opportuno provvedere all'attivazione del servizio di brokeraggio assicurativo per tutto il ramo polizze del Comune di Fontanetto Po e di gestione dei sinistri relativi per il triennio dal

30/06/2024 al 30/06/2027, servizi di positiva utilità per il Comune, in quanto consentono di gestire tutto il pacchetto assicurativo con sicurezza e competenza;

Dato atto che all'interno della struttura amministrativa del Comune non esistono attualmente professionalità in grado di acquistare una o più polizze sul mercato assicurativo, idonee a garantire l'attività dell'Amministrazione Comunale, né a gestire certi contratti assicurativi e/o sinistri con la dovuta competenza e ridurre l'esposizione del rischio di perdite patrimoniali;

Ritenuto non conveniente, considerato il rapporto costi-benefici, procedere con una gara pubblica per l'affidamento del servizio in questione il cui costo, tra l'altro, non va a gravare sul bilancio comunale;

Ritenuto di rivolgersi alla società Assipiemonte Broker s.r.l. con sede in Moncalieri, Corso Savona, 2. n° 15, Part. IVA 05142590016, iscritta all'Albo dei Broker al n° B000128398, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al registro imprese 05142590016 in quanto si ritiene, anche in base alle passate esperienze e alle referenze in numerosi comuni della zona, che la stessa sia in grado di soddisfare le esigenze del Comune, anche in considerazione che la citata società opera presso il comune convenzionato per la Stazione Unica Appaltante;

Vista la proposta di gestione assicurativa di cui ai prot. 2420/24 e 2460/24 e ritenuta meritevole di accoglimento;

Richiamato l'art. 50 comma 3 del d.lgs. 36/2023 il quale sancisce che: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: ..b. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che, al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere, è pari ad €. 57.500,00 per le complessive tre annualità su cui viene calcolato il valore dell'affidamento calcolato sugli aggi provvigionali;

Atteso che nella proposta economica l'importo complessivo stimabile delle commissioni è stato stimato in €. 1600,00 annui e per complessivi €. 4.800,00;

Rilevato che per il servizio di brokeraggio non verrà corrisposto nessun compenso come precisato nel disciplinare di incarico in quanto l'attività sarà remunerata, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie assicurative sulla base di premi imponibili così pure per l'attività di gestione dei sinistri che, secondo le disposizioni normative applicabili e secondo gli usi, tale spesa viene liquidata in eccesso al danno patito dal danneggiato;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 08/02/2024 di approvazione del Piao 2024-2026 e successive modifiche esecutive ai sensi di Legge;

Visto che in conformità a quanto dichiarato, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

Visti:

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto che al servizio, seppur senza rilevanza economica diretta, è stato attribuito il CIG B2457F2DD6D;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è: il servizio di brokeraggio assicurativo e gestione dei sinistri relativi – periodo dal 30/06/24 al 30/06/27;

- il fine che il contratto intende perseguire è garantire professionalità negli acquisti di polizze sul mercato assicurativo, idonee a garantire l'attività dell'Amministrazione Comunale, e a gestire certi contratti assicurativi e/o sinistri con la dovuta competenza riducendo l'esposizione del rischio di perdite patrimoniali;

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B del d.lgs. 36/2023;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Richiamato l'art. 1, comma 629 e ss. della L. 190 del 23/12/2014 (split payment);

Precisato che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è svolto dallo scrivente Responsabile, che dichiara l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023 al presente affidamento è stato applicato il principio della rotazione;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.49 del 21.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati di legge;

Visto il vigente Peg 2024/2026;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 08/02/24 di attribuzione di responsabilità alla sottoscritta delle Aree Organizzazione Generale dell'Amministrazione e Gestione Finanziaria Controllo Tributi;

Attesa la propria competenza ad assumere il presente atto;

Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse qui integralmente richiamate sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. B, per i motivi indicati in premessa alla società Assipiemonte Broker s.r.l. con sede in Moncalieri, Corso Savona, 2. n° 15, Part. IVA 05142590016, iscritta all'Albo dei Broker al n° B000128398, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al registro imprese 05142590016 il servizio di brokeraggio assicurativo dal 30/06/2024 al 30/06/2027, alle condizioni stabilite nella proposta prot. 2420/24 e 2460/24;
3. di dare atto che l'incarico per il servizio di brokeraggio non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente in quanto l'attività sarà remunerata, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie assicurative sulla base di premi imponibili così pure per l'attività di gestione dei sinistri relativi che, secondo le disposizioni normative applicabili e secondo gli usi, tale spesa viene liquidata in eccesso al danno patito dal danneggiato;
4. di confermare che la presente determinazione non comporta l'assunzione di impegno di spesa da parte dell'Ente;
5. di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel n. 267/00 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area
FIRMATO DIGITALMENTE
LAURA DI CARO